

Il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023, pubblicato il 31 maggio 2023 nella Gazzetta Ufficiale, tratta il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

L'entrata in vigore è datata 15 giugno 2023 ma è stato previsto un periodo transitorio nel quale procedere con l'iscrizione al RENTRI e con l'adeguamento della nuova disciplina in base alla tipologia e alle dimensioni degli enti obbligati.

Il regolamento disciplina, inoltre, l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità definendo:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti;
- il funzionamento del RENTRI, incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

Chi sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?

Il DM 59/2023 indica i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI, che individua nelle seguenti categorie:

- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Quali sono le tempistiche per una corretta iscrizione al RENTRI?

È prevista una fase transitoria che si concluderà a febbraio 2026. Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:

- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: a decorrere dal **15 dicembre 2024** ed entro i sessanta giorni successivi;
- Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: a decorrere dal **15 giugno 2025** ed entro i sessanta giorni successivi;
- Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione: a decorrere dal **15 dicembre 2025** – ed entro i 60 giorni successivi.

Vi è la possibilità di **iscrizione volontaria** per i soggetti non obbligati ad iscriversi al RENTRI, per i quali può avvenire la cancellazione in un qualsiasi momento.

Come è strutturato il RENTRI e quali sono le modalità operative?

Il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti è il nuovo modello di gestione digitale per assolvere gli adempimenti delle scritture ambientali obbligatorie per i produttori di rifiuti e di tutti i soggetti della filiera di gestione.

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

- a) la sezione dell'**Anagrafica degli iscritti**, che raccoglie le autorizzazioni ambientali e i dati anagrafici degli operatori;
- b) la sezione della **Tracciabilità** che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari tra i quali anche percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione dei soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

Quali sono le modalità di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti?

A decorrere dalla data di iscrizione, gli enti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, dovranno trasmetterne i relativi dati secondo le modalità che saranno stabilite con appositi decreti. La trasmissione dei dati andrà effettuata mensilmente, entro il mese successivo a quello di annotazione. In ugual modo andranno trasmessi, per i soggetti obbligati, i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Si può dedurre da questa normativa che viene introdotto l'obbligo di installare sui mezzi di trasporto appositi sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Il registro dev'essere tenuto con le seguenti modalità:

- **Prima della data di iscrizione al RENTRI**, in modalità cartacea, mediante la compilazione di un format messo a disposizione del portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio e con le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
- **Dopo la data di iscrizione al RENTRI**, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

Cos'è il formulario di identificazione di rifiuti – FIR ?

Il FIR - Formulario di Identificazione del Rifiuto è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni in merito alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

All'art. 5 del DM 59/23 è stato approvato il formulario di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006 nell'allegato II.

Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Per richiedere qualsiasi informazione, contatta gli esperti di MODI Srl [cliccando qui](#) oppure chiamando il 800300333.